

## STATUTO

di Repower AG

con sede a Brusio

del 29 giugno 1994

adattato

dall'Assemblea generale ordinaria  
del 29 marzo 2000

dall'Assemblea straordinaria  
del 30 ottobre 2000

dall'Assemblea ordinaria  
del 4 aprile 2001

dall'Assemblea ordinaria  
del 2 maggio 2002

dall'Assemblea ordinaria  
del 2 maggio 2003

dall'Assemblea ordinaria  
del 12 maggio 2009

dall'Assemblea ordinaria  
del 10 maggio 2010

dall'Assemblea ordinaria  
del 29 aprile 2015

dall'Assemblea ordinaria  
del 12 maggio 2016

dall'Assemblea straordinaria  
del 21 giugno 2016

e alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione  
del 5 luglio 2016 e del 14 luglio 2016

Lo «Statuto» è pubblicato in tedesco, italiano e inglese. In caso di incongruenze fa fede la versione originale tedesca.

## I. Società, sede, scopo e durata della società

### Art. 1 Società, sede e durata

Con la società

#### Repower AG

è costituita una società per azioni con sede a Brusio, Cantone dei Grigioni.

La durata della società è illimitata.

### Art. 2 Scopo

La società ha per scopo la produzione, il trasporto, la distribuzione, il commercio e la vendita di energia elettrica nonché la fornitura di servizi ad essi legati direttamente o indirettamente.

La società può inoltre costituire succursali e affiliate in Svizzera e all'estero e partecipare in altre imprese in Svizzera e all'estero nonché esercitare tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al proprio scopo.

## II. Capitale azionario

### Art. 3 Capitale azionario

Il capitale azionario è di CHF 7.390.968 (sette milioni trecentonovantamilanovecentosessantotto franchi), suddiviso in 7.390.968 azioni nominative del valore nominale di CHF 1.- ciascuna, interamente assegnate.

L'Assemblea generale può, mediante modifica dello statuto, convertire in qualsiasi momento le azioni nominative in azioni al portatore e viceversa.

### Art. 4 Registro delle azioni

Nel registro delle azioni, gestito dalla società, sono riportati i nominativi e gli indirizzi dei proprietari e usufruttuari. Lo statuto di azionista o usufruttuario nei confronti della società e la conseguente facoltà di esercizio dei diritti di azionista sono riconosciuti solamente alle persone iscritte nel registro delle azioni.

Con riserva di disposizioni successive, le azioni nominative della società prendono la forma di diritti valori (art. 973c CO) e di titoli contabili (ai sensi della Legge federale sui titoli contabili). Le disposizioni concernenti le azioni nominative, in particolare il trasferimento di azioni e la costituzione di garanzie o di un usufrutto devono essere effettuate solo secondo le prescrizioni della Legge sui titoli contabili.

Le azioni non certificate così come i diritti non certificati che ne derivano possono essere trasferiti solo mediante cessione. Per essere valida, la cessione deve essere comunicata alla società.

La società può ritirare dall'ente di custodia le azioni tenute come titoli contabili.

### **III. Organi della società**

#### **Art. 5 Organi**

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Consiglio d'Amministrazione
- c) l'Ufficio di revisione

#### **a) L'Assemblea generale**

#### **Art. 6 Poteri**

L'Assemblea generale è l'organo supremo della società. Essa decide in merito a tutte le questioni che le sono riservate dalla legge o dallo statuto.

All'Assemblea generale spettano i seguenti poteri inalienabili:

1. l'approvazione e la modifica dello statuto;
2. la nomina e la destituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri dell'Ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto annuale;
4. l'approvazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato nonché la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione del dividendo;
5. l'approvazione dell'operato dei membri del Consiglio d'Amministrazione;

6. la delibera sulle materie a essa riservate dalla legge o dallo statuto.

#### **Art. 7 Assemblee ordinarie e assemblee straordinarie**

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee generali straordinarie sono convocate dietro delibera di un'Assemblea generale, del Consiglio d'Amministrazione, dell'Ufficio di revisione o qualora uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 % del capitale azionario, ne richiedano la convocazione per iscritto, indicando l'oggetto e le proposte.

#### **Art. 8 Convocazione dell'Assemblea generale**

L'Assemblea generale è convocata con almeno 20 giorni d'anticipo mediante invito negli organi di pubblicazione della società. La convocazione deve contenere gli oggetti all'ordine del giorno, le proposte, il luogo e l'orario dell'Assemblea.

Azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di almeno un milione di franchi possono chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. Tali richieste devono essere inoltrate al Consiglio d'Amministrazione per iscritto, con indicazione della proposta, almeno 50 giorni prima dell'Assemblea generale.

#### **Art. 9 Partecipazione e rappresentanza**

Il Consiglio d'Amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea generale e dei diritti di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea generale da un altro azionista per mezzo di procura scritta.

#### **Art. 10 Organizzazione e svolgimento dell'Assemblea generale**

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente; in caso di suo impedimento dal vicepresidente o da un altro amministratore designato dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio ambito.

Il presidente nomina un segretario, che redige il verbale, nonché uno o più scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea generale riporta:

1. il numero, la specie e il valore nominale delle azioni rappresentate;
2. le delibere e i risultati delle votazioni;
3. le richieste di informazione e le relative risposte;
4. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti.

Il verbale deve essere firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

## **Art. 11 Diritto di voto e decisione**

Ogni azione dà diritto a un voto.

Per aumenti di capitale ordinario è necessaria una delibera dell'Assemblea generale presa con almeno due terzi dei voti e con la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate.

Inoltre, salvo contraria disposizione di legge, l'Assemblea generale prende le proprie decisioni e porta a termine le nomine di propria competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate.

Le votazioni e le nomine sono effettuate a scrutinio palese o elettronico. Se le votazioni e le nomine avvengono a scrutinio palese, le votazioni si effettuano per iscritto su richiesta di un azionista che rappresenta almeno il 5 % del capitale azionario oppure per ordine del presidente.

## **b) Il Consiglio d'Amministrazione**

### **Art. 12 Numero degli amministratori, durata del mandato e formazione**

Il Consiglio d'Amministrazione si compone al massimo di sette amministratori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati individualmente o in corpore dall'Assemblea generale. La durata del mandato termina alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. Gli amministratori neoeletti subentrano nella durata del mandato dei loro predecessori.

Il Consiglio d'Amministrazione si autocostituisce e designa un presidente, un vicepresidente e un segretario, che non deve necessariamente essere membro del Consiglio.

Il presidente non ha voto decisivo.

### **Art. 13 Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo supremo di direzione della società e vigila sulla gestione. Esso prende le decisioni vincolanti per la società in tutti i casi non espressamente riservati, mediante il regolamento d'organizzazione, lo statuto o la legge, all'Assemblea generale o all'Ufficio di revisione oppure delegati a terzi, siano essi amministratori o no.

Al Consiglio d'Amministrazione competono le seguenti attribuzioni inalienabili e irrevocabili:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e del piano finanziario;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'Assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. la deliberazione sull'accertamento degli aumenti di capitale e sulle relative modifiche dello statuto;
9. la verifica dei particolari requisiti professionali dei revisori nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 14 Delega di attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione**

Con riserva dell'art. 13 cpv. 2 il Consiglio d'Amministrazione può delegare una parte delle proprie attribuzioni a singoli amministratori o a terzi. L'attribuzione delle competenze e dei compiti deve essere definita nel regolamento d'organizzazione.

**Art. 15 Poteri di firma**

La società è vincolata dalle firme congiunte di due persone con potere di firma.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina le persone con potere di firma con determinazione contestuale del modo d'esercizio.

**Art. 16 Retribuzione del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio D'Amministrazione stabilisce la retribuzione annuale dei propri membri.

**c) L'Ufficio di revisione****Art. 17 Ufficio di revisione**

L'Assemblea generale nomina di volta in volta per la durata di un anno una o più persone fisiche o giuridiche quale Ufficio di revisione ai sensi degli artt. 727 segg. del Codice delle obbligazioni con gli obblighi e i diritti previsti dalla legge.

**IV. Anno di gestione, bilancio annuale, bilancio consolidato****Art. 18 Anno di gestione**

L'anno di gestione corrisponde all'anno civile.

**Art. 19 Bilancio annuale e bilancio consolidato**

Il bilancio annuale e il bilancio consolidato devono essere allestiti in conformità con le disposizioni legali e statutarie nonché secondo i principi di una solida gestione aziendale.

## V. Scioglimento e liquidazione

### Art. 20 Scioglimento e liquidazione

Per lo scioglimento della società è necessaria una delibera dell'Assemblea generale presa con almeno due terzi dei voti rappresentati e con la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate.

La liquidazione è eseguita dal Consiglio d'Amministrazione, qualora l'Assemblea generale non la affidi ad altre persone.

## VI. Notificazioni

### Art. 21 Notificazioni

Notificazioni e comunicazioni agli azionisti devono essere pubblicate nel „Foglio ufficiale svizzero del commercio“.

Il Consiglio d'Amministrazione può designare ulteriori organi di pubblicazione.